

**IL SUPPORTO DEL MEDIATORE FAMILIARE NEI
PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
VOLTA ALL'ACCORDO DI SEPARAZIONE, DIVORZIO,
MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI**

MARIA CATERINA PECCHIOLI, AVVOCATO – MEDIATORE FAMILAIRE



CHI È IL MEDIATORE FAMILIARE

A livello normativo la figura del mediatore familiare trova la sua collocazione nella Legge 4 del 14 gennaio 2013 intitolata **disposizioni in materia di professioni non organizzate**. Quella del MF rientra infatti nell'alveo di quelle professioni che si esercitano con lo svolgimento di attività in favore di terzi caratterizzata dall'impiego prevalente di lavoro intellettuale. L'art.6 della citata Legge, fa espressamente richiamo alle norme tecniche che stabiliscono i criteri formativi e di qualificazione. Nel caso della MF la norma tecnica di riferimento è la UNI11644.

Quella del MF è quindi una figura professionale, terza imparziale, con specifica formazione che interviene a supporto delle parti nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante o dopo l'intervento separativo. Si tratta quindi di un professionista che si adopera nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto a bisogni ed interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli, ove presenti.

QUALI I COMPITI DEL MEDIATORE FAMILIARE

- Promuovere nei mediandi la ricerca di modalità adeguate per affrontare l'evento separativo, il divorzio, ovvero la modifica delle relative condizioni;
- Considerare l'eventualità di orientare i mediandi verso altri professionisti con competenze specifiche;
- Facilitare i mediandi nella costruzione di accordi da loro stessi direttamente negoziati;
- Utilizzare procedure appropriate per l'eventuale stesura degli accordi raggiunti.

FORMAZIONE

La norma tecnica di riferimento la UNI 11644 prevede ai fini della certificazione:

aver frequentato con successo un corso di lezioni teoriche e pratiche non inferiori a 240 ore, di cui il 70% in ambito di mediazione familiare

obbligo di pratica guidata e supervisione didattica per una durata di 80 ore, di cui 50 ore di tirocinio, 30 ore di supervisione.

alla formazione segue l'evidenza documentata dell'aggiornamento annuale richiesto, di cui sei ore di aggiornamento teorico, 10 ore di supervisione.